

PROVINCIA DI TERAMO



R E G O L A M E N T O

In Materia di Pianificazione Territoriale

di Coordinamento Provinciale

Approvato Dal Consiglio Provinciale
con Deliberazione n. 43 del 29/05/2015

Elaborazione a cura del Servizio Amministrativo per la Pianificazione Territoriale

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, in materia di pianificazione territoriale di competenza del Consiglio Provinciale e/o del Dirigente del Settore;

TITOLO II

DISCIPLINA DEI LAVORI

Art. 2

Competenze

1. Compete al Consiglio Provinciale:

- a) L'adozione e l'approvazione del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) e relative Varianti;
- b) L'approvazione delle Varianti al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) proposte dai Comuni con l'adozione dei P.R.G./P.R.E. e loro Varianti;
- c) L'approvazione delle Varianti al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) proposte dai Comuni con l'adozione dei Piani Attuativi in Variante al P.R.G.;
- d) L'approvazione di specifici Accordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, promossi dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni: per l'attuazione di opere, programmi ed interventi pubblici o di interesse pubblico, sia conformi al Piano Territoriale Provinciale che in variante ad esso;
- e) L'adozione di tutti i provvedimenti, in materia di pianificazione territoriale, comunque riservati alla competenza del Consiglio Provinciale, da specifiche Leggi Regionali e Statali.

2. Compete al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, :

- a) L'accertamento di compatibilità, ex art. 20 , comma 5 del D.Lgs. 267/2000, degli strumenti urbanistici generali, predisposti dai Comuni (P.R.G. – P.R.E.

ecc... e relative Varianti), con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.);

- b) L'accertamento di compatibilità, ex art. 20 , comma 5 del D.Lgs. 267/2000, dei piani attuativi comunali, per le parti in cui sono adottati in variante al P.R.G., con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.);
- c) L'adozione di tutti i provvedimenti, in materia di pianificazione territoriale, comunque riservati alla competenza del Dirigente da specifiche Leggi Regionali e Statali, e di tutti quelli non espressamente riservati alla competenza del Consiglio Provinciale.

Art. 3

Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale

1. Per i tutti procedimenti di competenza del Servizio Pianificazione Territoriale i termini decorrono dalla data in cui l'istanza viene acquisita, presso il protocollo dell'Ente.
2. Contestualmente alla acquisizione della pratica al protocollo dell'Ente, il Dirigente del Settore provvede ad assegnarla al Responsabile del procedimento.
3. Entro 7 giorni dall'assegnazione dell'istanza, il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale comunica al soggetto interessato, le seguenti notizie, ai sensi dell'art. 8, 2° comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.:
 - a) oggetto del procedimento promosso;
 - b) persona incaricata del procedimento e chi la sostituisce;
 - c) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
 - d) data di ricevimento dell'istanza, rilevabile dal timbro di protocollo;
 - e) data di avvio del procedimento;
4. Preliminarmente il Responsabile del procedimento verifica la regolarità formale e la completezza degli atti e, in caso di non regolarità e/o incompletezza, ne dà comunicazione al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale il quale richiede all'Ente o Soggetto interessato la regolarizzazione e/o la integrazione documentale e/o tecnica. In tal caso il termine del procedimento è interrotto dalla data della richiesta e lo stesso riprende dal giorno in cui vengono acquisiti al protocollo della Provincia gli atti integrativi e/o si sia provveduto alla regolarizzazione degli atti.

Art.4

Termini per l'emanazione dei provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale e/o del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7/08/1990 n° 241, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza sia del Consiglio Provinciale sia del Dirigente del Settore, tenuto conto della organizzazione amministrativa e del personale in servizio presso il competente Settore, della complessità e della importanza degli atti di pianificazione, sono i seguenti :

A) Per gli atti di competenza del Consiglio Provinciale:

1. approvazione delle Varianti al Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.) proposte dai Comuni con l'adozione dei P.R.G./P.R.E. e loro Varianti;
..... **6 mesi**
2. approvazione delle Varianti al Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.) proposte dai Comuni con l'adozione, dei Piani Attuativi in Variante al P.R.G. ;
..... **4 mesi**
3. approvazione di specifici Accordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, promossi dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni: per l'attuazione di opere, programmi ed interventi pubblici o di interesse pubblico, sia conformi al Piano Territoriale Provinciale che in variante ad esso; **4 mesi**
4. tutti i provvedimenti, in materia di pianificazione territoriale, comunque riservati alla competenza del Consiglio Provinciale, da specifiche Leggi Regionali e Statali **2 mesi**

B) Per gli atti di competenza del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, :

1. accertamento di compatibilità, ex art. 20 , comma 5 del D.Lgs. 267/2000, degli strumenti urbanistici generali, predisposti dai Comuni (P.R.G. – P.R.E. ecc... e relative Varianti), con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.); **6 mesi**
2. accertamento di compatibilità, ex art. 20 , comma 5 del D.Lgs. 267/2000, dei piani attuativi comunali, per le parti in cui sono adottati in variante al P.R.G., con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.); **4 mesi**
3. L'eventuale richiesta di riesame, dei Regolamenti dei Programmi Urbani Complessi;

..... **45**
gg.

TITOLO III

Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT)

Art. 5

Istituzione

2. E' istituita presso il Servizio Pianificazione Territoriale la Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT) - organo tecnico-consultivo dell'Ente.

Art. 6

Finalità

La finalità della Commissione è quella di supportare il Servizio Pianificazione Territoriale per l'accertamento della compatibilità degli strumenti di Pianificazione Territoriale Comunali con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento .

Art. 7

Composizione

1. La Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT). è composta da:

- Componenti di diritto:

- Il Dirigente del Settore;
- Un funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Provinciale

- Componenti esperti esterni:

- n. 1 Componente nominato dal Presidente dell'Ente
- n. 8 nominati dal Consiglio Provinciale.

Ciascun Consigliere esprimerà 1 voto a parità di voto sarà eletto il più giovane di età.

Dovrà essere garantita la rappresentanza di genere.

Art. 8

Presidenza

La Commissione e' presieduta dal Presidente che viene eletto, per alzata di mano, nella seduta di insediamento tra i Componenti presenti.

Art. 9

Componenti Esterni

1 Ai membri esterni è richiesta una provata competenza in materia urbanistica, di diritto amministrativo, di geotecnica, di scienze agrarie e forestali, di ingegneria civile.

2. I Componenti esterni sono scelti di norma tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza della Commissione.
3. Non possono far parte della Sezione, in qualità di componenti esperti, i soggetti:
 - che ricoprano una qualsiasi carica politica elettiva a livello comunale o provinciale (Sindaco, Assessore o Consigliere);
 - che ricoprano cariche elettive all'interno di albi o ordini professionali;
 - che siano esperti, consulenti o tecnici che partecipano, anche parzialmente e a qualsiasi titolo, alla progettazione o, comunque, alla redazione del PTP o Piani Urbanistici Generali e attuativi dei Comuni;
 - che siano professionisti facenti parte di associazioni professionali o di persone giuridiche private che partecipino, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei suddetti strumenti di pianificazione;
 - che siano condannati con sentenza definitiva per violazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali, ovvero per reati contro la pubblica amministrazione. Il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza allorché la condanna sia definitiva ed inappellabile.
4. I professionisti che intendono essere nominati in qualità di componenti esperti esterni, in seno alla CoPiT devono far pervenire alla Provincia di Teramo, nel periodo di apertura dei termini resi pubblici con apposito avviso, specifica richiesta, allegando il proprio curriculum, correlato di copia di idoneo documento di riconoscimento, con il quale si dichiara: 1) le esperienze acquisite nelle materie sopra specificate; 2) il non aver riportato condanne penali; 3) la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10

Componenti Esterni - Elezione

- 1- L'elezione avviene in Consiglio Provinciale, con separata votazione, su designazione del Presidente e dei Capigruppo Consiliari. Spetta al Presidente della Provincia l'adozione dell'atto di nomina. I curricula devono pervenire all'Ente (presso gli Uffici del Servizio Amministrativo per la Pianificazione Territoriale) entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul portale della Provincia. L'elenco dei curricula pervenuti viene trasmesso dall'Ufficio al Presidente.

3. La Commissione dura in carica per tutta la consiliatura ed è rinnovata dal nuovo Consiglio Provinciale entro 120 giorni dalla convalida di tale Organo. Nelle more del rinnovo si opera in regime di prorogatio.

Art. 11

Componenti esterni- Compensi

1. La collaborazione resa dai Componenti della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale è a titolo gratuito, pertanto agli stessi non potrà essere attribuito nessun compenso.
2. Ai Componenti della Commissione non residenti nel Comune Capoluogo spetta, un'indennità di trasferta-nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Ai fini dell'attribuzione *dell'indennità di trasferta, ove dovuta*, spettante ai Componenti per ogni seduta di Commissione Consultiva, la durata minima della stessa non potrà essere inferiore ad 1 ora.
4. In caso la seduta di Commissione Consultiva vada deserta viene redatto regolare verbale ed ai presenti spetta, se dovuta, l'indennità di trasferta.
5. L'attività svolta dai componenti della CO.PiT è accertata mediante i verbali della Commissione Consultiva in deposito presso il Segretario della stessa, nei quali deve essere sempre riportato l'ora di inizio e di chiusura dei lavori.

Art. 12

Competenze

1. Compete alla Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT) organo tecnico-consultivo della Provincia:
 - a) La formulazione di pareri non obbligatori nè vincolanti sulle pratiche, in materia di pianificazione territoriale, per le quali è richiesta l'adozione di atti e/o provvedimenti da parte del Consiglio Provinciale, come elencati nell'art. 1 comma 1 del presente regolamento;
 - b) La formulazione di pareri non obbligatori nè vincolanti, per le quali è richiesta l'adozione di atti e/o provvedimenti da parte del Dirigente del Settore – come elencati nell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
2. Il Dirigente, in base alla complessità della pratica decide, di volta in volta, se sia utile e/o necessario chiedere il supporto della Commissione.

Art. 13

Calendario dei lavori della Commissione Consultiva

1. Il Segretario della Commissione predispone ed aggiorna un apposito "schedario" contenente l'elenco delle pratiche depositate dagli uffici del Servizio

Pianificazione Territoriale, complete di relazione, e le date di scadenza dei provvedimenti degli organismi collegiali.

2. Il Presidente della Commissione Consultiva, d'intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio Pianificazione, mensilmente formula un "calendario dei lavori", in considerazione dello schedario predisposto dal Segretario della Commissione .

Art. 14

Ordine del giorno dei lavori della Commissione Consultiva

1. Il Presidente della Commissione Consultiva:
 - a) Formula, per ogni seduta, un ordine del giorno dei lavori stabilendo data, luogo e ora per la trattazione degli argomenti in riferimento al calendario dei lavori mensile.
 - b) Può inserire nell'ordine del giorno pratiche particolarmente urgenti o indifferibili anche non riportate nel calendario dei lavori mensile.
 - c) Convoca le sedute e comunica l'ordine del giorno, oltre che ai Componenti della Commissione Consultiva , per conoscenza anche :
 - al Presidente dell'Ente
 - ai Capigruppo Consiliari
2. La convocazione delle sedute e la comunicazione dell'ordine del giorno è effettuata con uno dei seguenti mezzi :
 - e-mail con conferma di avvenuta ricezione
 - Messaggio SMS
 - Comunicazione vocale da e verso telefono fisso o mobile
 - pecinviati, di norma, almeno cinque giorni prima della data medesima.
3. Le modifiche all'ordine del giorno ed, in particolare l'inserimento di pratiche urgenti, debbono essere tempestivamente comunicati, con una delle modalità di cui al precedente punto 2., a tutti i soggetti elencati nel punto 1., comma c) del presente articolo.
4. Il Segretario Commissione predispone semestralmente un "resoconto" dell'attività svolta e stato delle giacenze dandone comunicazione al Presidente della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT).

Art. 15

Partecipazione alle sedute della Commissione Consultiva

Il Presidente ed i Consiglieri Provinciali possono assistere alle sedute della Commissione Consultiva in qualità di uditori senza diritto di intervento e di partecipazione alle operazioni di voto.

TITOLO IV PUBBLICITÀ

Art. 16

Consultazione dei verbali della Commissione

I pareri espressi dalla Commissione Consultiva costituiscono mero atto interno e possono essere visionati e consultati solo ed esclusivamente dal Dirigente preposto ad emanare il provvedimento finale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento avrà decorrenza giuridica dopo la pubblicazione all'Albo della Provincia della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Provinciale e decorrenza operativa dalla data di avvenuto insediamento della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale(CoPiT).